REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 432 **DEL** 28/06/2019
PROPOSTA N. 11167 **DEL** 24/06/2019

STRUTTURA PROPONENTE	***Direzione:*** SEGRETARIO GENERALE ***Area:***

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

D.G.R. 81 del 29 aprile 2013 e D.G.R.n.168 del 3.07.2013 relative all'istituzione dello "Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021" - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

(LONGO GIANNI)	(TARDIOLA ANDREA)		(A. TARDIOLA)	
L' ESTENSORE	IL RESP. PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE RESPONSABILE	IL DIRETTORE REGIONALE	

ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE
DI CONCERTO	IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐

COMMISSIONE CONSILIARE:

Data dell' esame:

con osservazioni ☐ **senza osservazioni** ☐

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Data di ricezione: 28/06/2019 prot. 471

ISTRUTTORIA: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: D.G.R. 81 del 29 aprile 2013 e D.G.R.n.168 del 3.07.2013 relative all'istituzione dello "Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021" - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002, e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 22 marzo 2013 avente ad oggetto: "Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art.1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico – finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art.6);
- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art.1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art.8);

VISTE le deliberazioni:

- n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede la nomina di un Commissario ad Acta per le regioni inadempienti;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 2008, n. 189;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88, primo periodo, a norma del quale “Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale”;

VISTO il Decreto Commissariale U0113/2010 con il quale è stato approvato il Programma Operativo per gli anni 2011-2012, in prosecuzione dell’attività di risanamento della spesa sanitaria;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, confermando “i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro tempore della Regione Lazio, con deliberazione del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno”;

VISTA la D.G.R. n. 81 del 29 aprile 2013 relativa alla istituzione ed organizzazione dell’Ufficio del Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario, come modificata dalla D.G.R. n. 168/2013;

ATTESO CHE la predetta D.G.R. n.81 del 29.04.2013, ai punti 4, 5, 6 stabilisce il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività della suddetta Struttura ed in particolare all’art.5, comma c) prevede l’assegnazione di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato;

ATTESO altresì che la succitata D.G.R.n.168 del 3.07.2013 al punto 4 ha modificato il contingente massimo del personale esterno alla pubblica amministrazione nella misura massima del 20% del totale del personale della Struttura in argomento;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 2008, n. 189 che prevede che gli oneri della gestione commissariale sono a carico della Regione;

VISTO il comma 89, art. 1, della L.R. n. 14/08 con il quale è stato istituito l’apposito capitolo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Presidente

della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR laziale, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, con l'incarico prioritario di proseguire, nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 e negli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente;

CONSIDERATO che la delibera del 10 aprile 2018 ha incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 395, della legge 21 dicembre 2016 n. 232, i Tavoli tecnici di verifica, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, di predisporre una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle eventuali determinazioni ai sensi della propria deliberazione del 1° dicembre 2017;

CONSIDERATO che:

- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'art. 2, comma 88 ha previsto che: "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché' le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.

- l'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito dalla Legge 15 luglio 20111, n. 111 ha introdotto l'articolo 88 bis, chiarendo che: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

- i commi 78 e 79 della citata L.191/2009 disciplinano, rispettivamente approvazione del Piano di Rientro da parte della Regione valutazione di adeguatezza del piano presentato:
  "*Il Piano di rientro, approvato dalla regione è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso";*
  "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza

dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso";

DATO ATTO che:

- il Commissario ad acta ha trasmesso in preventiva approvazione il proprio Programma Operativo 2019-2021, restando in attesa della valutazione della gestione commissariale riferita al periodo fino al 31 dicembre 2018;

- detto Programma assume la valenza di piano di riqualificazione del servizio sanitario laziale per gli anni 2019-2021;

- nelle more di conoscere le valutazioni in ordine al programma presentato e procedere alla definitiva adozione, a fini dell'approvazione di un nuovo piano di rientro, all'esito della quale, ai sensi del comma 88 dell'articolo 2 della L. 191/2009, cessa il commissariamento secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo atto, l'amministrazione è tenuta a procedere in continuità assicurando l'attività di monitoraggio per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Programma operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021 ;

PRESO ATTO che l'Ufficio del Commissario ad Acta cesserà la sua attività alla data del 30.06.2019;

RITENUTO necessario, pertanto, istituire, per il periodo 2019-2021 di attuazione del Piano di Rientro, un "Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021", con decadenza al 31 dicembre 2020 – prorogato automaticamente al 31 dicembre 2021 previo accertamento della capienza economica sul capitolo di riferimento- di supporto al presidente e all'Assessore competente in materia di Sanità per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano di rientro e nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, come aggiornata da ultimo con Deliberazione del 10 aprile 2018;

RITENUTO di dovere istituire tale Ufficio con autonomia funzionale nell'ambito delle Strutture di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

DATO ATTO che il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività della struttura di che trattasi è stabilito in non più di 7 unità e che possono essere assegnati, nell'ambito del contingente di personale determinato dal precedente punto:

a) dipendenti regionali o delle Aziende od Enti del SSR, anche con qualifica dirigenziale;

b) dipendenti e dirigenti di altre pubbliche Amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;

c) collaboratori esterni alla pubblica Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato.

DATO ATTO altresì, che all'"Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021" possono essere assegnati i soggetti di cui al punto precedente,

Copia

lettera c), nella misura massima del 30% del contingente previsto, nei limiti delle risorse finanziarie del capitolo di competenza.

DATO ATTO che, non essendo previsto un responsabile nell'Ufficio di cui in argomento, l'organizzazione del lavoro del personale del succitato "Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo 2019-2021" è affidata alla Segreteria dell'Assessore alla "Sanità e Integrazione socio-Sanitaria";

DATO ATTO che gli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'"Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021", gravano sul capitolo R21515 del bilancio regionale fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile;

VISTA la nota prot. n. 480175 del 21 giugno 2019, con la quale è stata trasmessa all'Ufficio Legislativo la proposta di modifica regolamentare di che trattasi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 7 del regolamento regionale 26 giugno 2013 n. 12 e dell'articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la nota prot. n. 484669 del 24 giugno 2019 dell'Ufficio Legislativo dalla quale risulta che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento in oggetto, ai sensi del citato articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 1/2002;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto degli articoli 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 4, 5 e 7, del C.C.N.L., sottoscritto in data 21 maggio 2018, non è soggetto alle procedure di confronto ma a mera informazione non necessariamente preventiva;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e disposizioni transitorie", composta da 4 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione della proposta di regolamento regionale, recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e disposizioni transitorie", composta da 4 articoli, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati:

- di approvare il regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e disposizioni transitorie", composto da 4 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche.

Copia

Art. 1

(*Modifiche all'articolo 4 del r.r.1/2002 e successive modifiche)*

1. Al comma 1 dell'art.4 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   e bis) "Ufficio per l'attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario 2019-2021"

Copia

Art. 2

(M*odifiche all'articolo 9 del r.r.1/2002 e successive modifiche)*

All'art. 9 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole "lettera a) 11", sono aggiunte le seguenti parole "e della lettera e bis)";
2. dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   "3 bis) alla struttura di cui all'articolo 4, lettera e bis), possono essere assegnati, nell'ambito del contingente determinato dal comma 3 ed in numero comunque non superiore a 7 unità:
   a) dipendenti regionali o delle Aziende od Enti del SSR, anche con qualifica dirigenziale;
   b) dipendenti e dirigenti di altre pubbliche Amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
   c) collaboratori esterni alla pubblica Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato, in numero non superiore al 30% del contingente complessivamente previsto per la struttura.".

Copia

Art. 3

(*modifiche all'allegato "A" del r.r.1/2002 e successive modificazioni)*

All'allegato "A" del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   f) UFFICIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO 2019-2021

   Collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali, dello Stato e delle altre Regioni. Si interfaccia con i responsabili identificati per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo di riqualificazione per assicurare la trasmissione delle informazioni, della documentazione e della modulistica atta a certificare l'adempimento delle azioni previste, garantendo il rispetto delle tempistiche stabilite. Relaziona al Presidente e all'Assessore competente in materia di Sanità in merito allo stato di avanzamento dei lavori e degli interventi previsti, ed all'eventuale inadempimento nella trasmissione delle informazioni richieste in corrispondenza di ogni scadenza prevista nel Programma. Verifica, in raccordo con la Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria, la pianificazione di interventi atti ad assicurare a livello operativo: il controllo ed il monitoraggio della corretta attuazione di quanto previsto dal programma operativo, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro; il puntuale aggiornamento dei dati contabili e statistici in materia sanitaria, anche mediante apposite verifiche e la predisposizione di specifici piani di audit; gli interventi e le manovre correttive da attivare a fronte del rilevamento di mancati adempimenti o disallineamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti. Monitora, in raccordo con la Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria, l'operato delle singole aziende sanitarie con riferimento all'attuazione degli interventi previsti dal Programma Operativo ovvero dai Piano di Rientro aziendali approvati ai sensi dell'art.1, commi 528 e seguenti della legge di stabilità 2016. Monitora, in raccordo con la Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria, le strutture del SSR o che comunque esercitino per conto della Regione funzioni ad esso correlate.

COPIA

Art 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia